



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SCHEMA DI STATUTO DELL'AGENZIA REGIONALE ABRUZZO LAVORO (ARAL)



TITOLO I

NATURA GIURIDICA, SEDE E FUNZIONI

ARTICOLO 1

FUNZIONI E COMPITI

(ART. 1 L.R. N. 26/2025)

1. L'ARAL Regione Abruzzo Lavoro (di seguito, ARAL), istituita ai sensi della legge regionale 22 agosto 2025, n. 26 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro - ARAL), ente strumentale della regione Abruzzo, opera nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, statale, regionale e del presente Statuto, perseguendo gli obiettivi di promozione dell'occupazione, di qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro, nonché di sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
2. L'ARAL eroga i servizi e le misure di politica attiva del lavoro in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nonché i servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'avviamento a selezione dei casi previsti dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).
3. L'ARAL, in coerenza con la normativa statale e regionale, in attuazione degli indirizzi di programmazione regionale, nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale, a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e coerentemente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 22 agosto 2025, n. 26, svolge le seguenti funzioni:
 - a) gestione dei Centri per l'Impiego e di tutte le funzioni concernenti le politiche attive del lavoro, nonché i procedimenti relativi allo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
 - b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;
 - c) attuazione di interventi in tema di pari opportunità senza discriminazioni basate sull'identità di genere, con particolare attenzione al mercato del lavoro;
 - d) promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese e ai datori di lavoro anche a sostegno dell'occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio;
 - e) gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;
 - f) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
 - g) collaborazione con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche



-
- del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
- h)** collaborazione con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;
 - i)** raccordo con i corrispondenti organismi istituiti dallo Stato;
 - j)** monitoraggio e analisi delle politiche del lavoro a livello territoriale tramite l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
 - k)** gestione iniziale delle crisi aziendali e dei servizi di politiche passive del lavoro;
 - l)** accompagnamento delle imprese in difficoltà;
 - m)** supporta la Giunta regionale nell'attività di elaborazione normativa e di programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 2025, n. 26;
 - n)** collabora con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, dello sviluppo economico e sociale, della formazione e dell'apprendimento;
 - o)** collabora con l'Ufficio del/della Consigliere/a di Parità.
4. La Giunta regionale può affidare all'ARAL, previa convenzione, ulteriori compiti nell'ambito di interventi pubblici in materia di servizi per il lavoro anche finanziati con fondi comunitari, statali, o in attuazione di specifiche disposizioni normative.
 5. L'ARAL svolge a favore della Regione, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, attività di assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche attive del lavoro, di supporto alle attività di programmazione nell'ambito del programma operativo regionale del fondo sociale europeo, di programmi nazionali e comunitari; fornisce supporto ai lavoratori e alle imprese attraverso il programma comunitario EURES atto a favorire la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo, svolge compiti di ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro.
 6. L'ARAL può stipulare, allo scopo di ampliare l'offerta dei servizi agli utenti ed in relazione a specifici bisogni, convenzioni con enti locali o accordi con organismi pubblici o privati ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi al lavoro.
 7. Nel rispetto delle normative europee e della normativa nazionale e regionale, l'ARAL garantisce uguaglianza di trattamento e pari opportunità al fine di assicurare la più ampia accessibilità ai servizi e funzioni ad essa attribuiti.
 8. L'ARAL adegua la propria azione alla disciplina nazionale ed eurocomunitaria in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 2

NATURA GIURIDICA

(ARTT. 1 E 7 L.R. N. 26/2025)

1. L'ARAL, istituita ai sensi della legge regionale 22 agosto 2025, n. 26 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro - ARAL), è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnico-operativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità alle politiche ed agli obiettivi programmatici, agli indirizzi ed alle direttive della Giunta regionale, formulati su proposta dell'Assessore



- competente in materia di lavoro.
2. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, l'ARAL può essere nominata organismo intermedio del PR FSE+ Abruzzo.
 3. L'ARAL svolge ed organizza le proprie attività, funzioni e compiti attribuiti a norma della legge regionale 22 agosto 2025, n. 26.

ARTICOLO 3

SEDI

(ART. 7 L.R. N. 26/2025)

1. L'ARAL ha sede legale e amministrativa in Pescara e dispone di ulteriori e specifiche sedi periferiche operative denominate Centri per l'Impiego, attraverso le quali esercita le sue funzioni.
2. La Regione Abruzzo mette a disposizione dell'ARAL, per l'esercizio delle funzioni riconosciute dalla legge regionale 22 agosto 2025, n. 26, beni mobili e immobili attraverso contratti di comodato d'uso gratuito.
3. L'ARAL può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali aventi ad oggetto la fruizione di altri beni mobili e immobili necessari all'espletamento delle funzioni proprie dell'Agenzia stessa.

TITOLO II ORGANI

ARTICOLO 4

ORGANI DELL'ARAL

(ART. 10 L.R. N. 26/2025)

1. Sono organi dell'ARAL:
 - a) il Direttore;
 - b) il Revisore unico.

ARTICOLO 5

DIRETTORE

(ART. 11 L.R. N. 26/2025)

1. Il Direttore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 della legge regionale 22 agosto 2025 n. 26.



2. Il Direttore dell'ARAL è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, prioritariamente tra i dirigenti di ruolo della Regione Abruzzo ovvero tra i soggetti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, in possesso di comprovata esperienza nella direzione di strutture complesse e territorialmente articolate e con pregressa esperienza nel campo delle politiche attive e passive del lavoro, della sicurezza del lavoro, delle politiche dell'occupabilità giovanile e dei soggetti svantaggiati, e conoscenza dei processi e delle procedure attualmente adottati nell'espletamento dei servizi.
3. Al Direttore si applicano le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali.
4. Il Direttore è dotato dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'ARAL e ne ha la rappresentanza legale.
5. Al Direttore dell'ARAL sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile non attribuiti ai dirigenti.
6. Il Direttore dell'ARAL informa la propria attività al rispetto del principio di leale collaborazione con la Giunta regionale e con il Dipartimento competente in materia di lavoro.
7. Il Direttore sovrintende al funzionamento dell'ARAL, adotta gli atti necessari per realizzarne le finalità e provvede a definire le direttive e gli atti di indirizzo.
8. Il Direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'ARAL e definisce le iniziative da intraprendere nei diversi settori di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale.
9. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende all'attività dell'ARAL;
 - b) ne dirige la struttura organizzativa;
 - c) provvede all'organizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate;
 - d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - e) adotta, sulla base dello statuto e del regolamento di amministrazione dell'ARAL, i regolamenti interni inerenti al funzionamento e all'attività amministrativa e contabile dell'ARAL medesima;
 - f) approva il piano dei fabbisogni dell'ARAL e il piano triennale dei fabbisogni del personale secondo la procedura di cui all'articolo 26, commi 3 e 3-bis, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2009);
 - g) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca le posizioni di Elevata Qualificazione e assegna le risorse umane necessarie;
 - h) predispose il Piano annuale di attività ed è responsabile della sua attuazione, nonché dei risultati conseguiti in relazione alle risorse assegnate;
 - i) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione del personale e delle attività dell'ARAL;
 - j) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - k) verifica i risultati di gestione e la valutazione annuale dei dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;
 - l) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti;
 - m) cura i rapporti con l'Amministrazione regionale e a rappresenta l'ARAL nei tavoli



- di lavoro con gli organismi regionali, nazionali e internazionali;
- n) predisporre ed inviare alla Giunta Regionale la Relazione delle attività svolte nell'anno precedente;
 - o) sottoscrive gli atti negoziali, le convenzioni e gli accordi con soggetti esterni;
 - p) adotta gli atti amministrativi e contabili di competenza dell'ARAL aventi rilevanza esterna che non siano di competenza dei dirigenti;
 - q) adotta il regolamento di organizzazione;
 - r) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle entrate, nel rispetto delle leggi regionali in materia;
 - s) sottoscrive i contratti di lavoro dei dipendenti dell'ARAL; adotta gli atti di gestione ed organizzazione del personale ed esercita il potere disciplinare;
 - t) promuove e resiste alle liti attive e passive e ha il potere di conciliare e transigere;
 - u) cura i rapporti con la Regione e con gli uffici statali nelle materie di competenza;
 - v) adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - w) assume il ruolo di "datore di lavoro" nello svolgimento degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - x) può delegare la firma di specifiche tipologie di atti ovvero la presidenza delle commissioni e specifiche attività dirigenziale con modalità e criteri definiti dal regolamento di organizzazione e nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - y) provvede a tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da atti normativi e amministrativi indicati in capo all'ARAL dalla Regione Abruzzo.
10. Il Direttore trasmette all'Assessore ed al Dipartimento competente in materia di lavoro, ai fini della relativa approvazione da parte della Giunta regionale, gli atti di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 agosto 2025 n. 26.
 11. Per la soluzione di problematiche complesse, che richiedono il ricorso a specifiche competenze professionali non disponibili all'interno dell'ARAL, è data facoltà al Direttore di affidare incarichi a consulenti esterni, individuati sulla base di specifica e comprovata competenza professionale, fatti salvi i principi di trasparenza e di economicità nella gestione dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia.
 12. Il trattamento economico spettante al Direttore è pari a quello riconosciuto ai Direttori di più elevata graduazione della Giunta regionale.
 13. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo, in caso di dipendente pubblico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARAL.
 14. L'incarico di Direttore, conferito previo avviso pubblico adottato dal Dipartimento competente della Giunta regionale, è regolato da contratto di diritto privato, è conferito per un periodo di tre anni rinnovabili. Ai fini del conferimento dell'incarico trovano applicazione le cause di esclusione, incompatibilità ed inconferibilità di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).



15. Al fine della valutazione delle prestazioni, al Direttore dell'ARAL si applica la normativa prevista dalla legge regionale 8 aprile 2011, n. 6 (Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali).
16. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro, qualora riscontri gravi irregolarità, ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ARAL ed alle direttive impartite dalla Giunta regionale attraverso la programmazione triennale e annuale, propone alla Giunta regionale la revoca del Direttore dell'ARAL, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 4/2009.
17. In caso di assenza o impedimento superiore a quarantacinque giorni lavorativi, le funzioni del Direttore sono svolte temporaneamente da un Dirigente della Giunta regionale nominato ai sensi e nel rispetto dell'articolo 26-bis, comma 1, della L.R. 6/2009; in caso di assenze per periodi inferiori le sue funzioni verranno temporaneamente esercitate da uno dei dirigenti appositamente delegato.

ARTICOLO 6

REVISORE UNICO

(ART. 13 L.R. N. 26/2025)

1. Il Revisore unico esercita le funzioni di revisione e controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'ARAL in osservanza delle disposizioni normative vigenti ed in particolare dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2. Il Revisore unico:
 - a) redige una relazione semestrale sull'attività di ARAL da sottoporre al Direttore e all'Assessore competenti in materia di lavoro;
 - b) fornisce un parere obbligatorio sul bilancio preventivo;
 - c) redige una relazione sul rendiconto, fermo quanto previsto dal richiamato articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 123/2011.
3. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ARAL, il Revisore unico ha l'obbligo di riferirne immediatamente all'Assessore competente in materia di lavoro, fatto salvo ogni altro obbligo di legge.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 7

ORGANIZZAZIONE

(ART. 1 L.R. N. 26/2025)

1. L'ARAL conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le funzioni esercitate



- siano svolte in articolazioni a livelli centrali, collegate alle strutture territoriali denominate Centri per l'impiego, tenendo conto di dimensione e caratteristiche dei bacini del lavoro di riferimento.
2. All'ARAL è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente l'ARAL ed i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali.
 3. L'organizzazione dell'ARAL è articolata in una Direzione cui fanno capo tre posizioni dirigenziali sottordinate al Direttore alle quali sono affidate specifiche competenze afferenti alle seguenti Aree:
 - a) un dirigente per l'Area 1 - Affari Generali, Approvvigionamenti, Risorse Umane, Sistema Informativo Lavoro e Osservatorio Mercato del Lavoro;
 - b) un dirigente per l'Area 2 - Gestione Risorse Finanziarie e Bilancio;
 - c) un dirigente per l'Area 3 - Unità di Crisi, Relazioni Industriali e Sindacali, Coordinamento e Gestione della Rete Pubblica dei Servizi per il Lavoro.
 4. Durante il periodo transitorio e fino alla piena operatività dell'ARAL, le attività relative alla gestione del personale continuano ad essere garantite e supportate dal Dipartimento Risorse – DPB della Giunta regionale.

ARTICOLO 8

DIRIGENTI

(ART. 12 L.R. N. 26/2025)

1. I Dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite dal Direttore, con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa.
2. I Dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Ai fini del reclutamento dei dirigenti di cui al primo comma, l'ARAL può procedere, anche cumulativamente, mediante:
 - a) procedure concorsuali ricorrendo prioritariamente all'utilizzo delle graduatorie regionali vigenti;
 - b) conferimento, previo avviso pubblico, di incarichi esterni con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto dei limiti e condizioni ivi previsti.
4. Gli incarichi dirigenziali di cui al primo comma hanno durata triennale e possono essere rinnovati previa verifica del raggiungimento degli obiettivi.
5. Il trattamento economico dei Dirigenti dell'ARAL è parificato a quello dei Dirigenti di Servizio della Giunta regionale di fascia più alta.
6. I Dirigenti sono responsabili delle attività gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal programma annuale definito con il Direttore.
7. Al personale dirigente, responsabile delle rispettive Aree, spetta la gestione delle risorse umane, patrimoniali, finanziarie ed economiche assegnate, anche con capacità di impegnare l'amministrazione verso i terzi, nei limiti dell'incarico ricevuto.



8. Ai dirigenti competono, in particolare:

- a)** la direzione delle strutture organizzative cui sono preposti;
- b)** la proposta di programmi attuativi degli obiettivi generali stabiliti e la stima delle risorse necessarie;
- c)** la responsabilità del procedimento o il coordinamento dei responsabili di procedimento, individuati a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- d)** l'attuazione dei programmi negoziati per i conseguimenti degli obiettivi indicati nel programma annuale;
- e)** l'esercizio di altre funzioni attribuite dal Direttore, tramite l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nel rispetto della programmazione e del bilancio dell'ARAL;
- f)** provvedono all'attuazione delle attività e dei progetti assegnati dal Direttore;
- g)** formulano parere preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti con le modalità definite dal Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10;
- h)** coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- i)** formulano proposte e pareri al Direttore dell'ARAL;
- j)** svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore dell'ARAL.

ARTICOLO 9

PERSONALE

(ART. 14 L.R. N. 26/2025)

- 1.** La dotazione organica dell'ARAL è definita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro.
- 2.** L'ARAL si avvale di personale proprio e di personale distaccato dalla Regione Abruzzo.
- 3.** Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali ed è disciplinato dalla Contrattazione Collettiva nazionale vigente per il personale del Comparto Funzioni Locali, nonché dalla contrattazione collettiva decentrata.
- 4.** La dotazione organica dell'ARAL, in fase di prima attuazione della presente legge, è costituita da:
 - a)** il personale in servizio presso i Centri per l'Impiego assunto e stabilizzato successivamente all'adozione del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro di cui alla D.G.R. n. 795 del 7 dicembre 2020;
 - b)** il personale regionale in servizio presso i Centri per l'Impiego;
 - c)** il personale in servizio proveniente dai ruoli provinciali dei Centri per l'Impiego e transitato in Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. n. 786 del 28 novembre 2016 e della successiva D.G.R. n. 437 del 29 giugno 2018;



- d) il personale regionale in servizio presso i Centri per l'Impiego stabilizzato ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) o assunto a seguito di procedure concorsuali non previste dal Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro.
5. La permanenza in ARAL del personale di cui ai commi 1 e 4 soggiace alle disposizioni dell'articolo 18, comma 5, della legge regionale 22 agosto 2025, n. 26 e decorre dalla data di approvazione del provvedimento di distacco. Trascorsi 6 mesi dal provvedimento di distacco, il Servizio Personale pubblica un avviso per esercitare il diritto di opzione o scelta di permanenza nei ruoli della Giunta regionale.
 6. In sede di prima assegnazione, il personale di cui ai commi 1 e 4 mantiene la sede di lavoro assegnata antecedentemente all'istituzione dell'ARAL, salvo diverso accordo tra le parti.
 7. L'ARAL può avvalersi di personale trasferito, in distacco o comandato dalla Regione Abruzzo ed eventualmente da altri Enti secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, fermo restando il consenso del personale medesimo.
 8. Il personale transitato nei ruoli dell'ARAL conserva i diritti giuridici ed economici acquisiti, incluse le procedure di mobilità ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 49/2010.
 9. Il personale dell'ARAL conserva lo status giuridico di dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Allo stesso si applicano gli istituti attinenti lo status giuridico ed economico previsto per i dirigenti e per i dipendenti regionali, così come disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali, con previsione di un'autonoma area di contrattazione integrativa, da attivarsi entro i trenta giorni successivi dal formale avvio operativo dell'ARAL.
 10. In fase di prima applicazione e nelle more delle elezioni delle RSU, le funzioni delle RSU dell'ARAL sono svolte dalle RSU transitate in ARAL, elette in occasione delle elezioni svolte presso la Giunta regionale.
 11. Nell'ipotesi di soppressione dell'ARAL o di modifica della natura giuridica da soggetto pubblico a soggetto privato, il relativo personale è assorbito, entro i termini di soppressione o modifica, nei ruoli della Giunta regionale, nella medesima sede di centro per l'impiego in cui prestava servizio o in quella più vicina, con esclusione del personale in comando o distacco proveniente da altre amministrazioni che rientra nell'amministrazione di provenienza.
 12. L'ARAL può indire corsi di riqualificazione per adeguare i profili professionali alla dotazione organica. Le relative iniziative sono attivate, previo confronto con le organizzazioni sindacali di comparto comparativamente rappresentative e che risultano aver eletto proprie RSU, al fine di valorizzare le professionalità acquisite ed agevolare le procedure di verticalizzazione delle varie aree, con in mantenimento dello 0,55 del monte salari 2018, attraverso la contrattazione decentrata con le OO.SS. firmatarie del CCNL Funzioni Locali.
 13. Al fine di favorire la crescita di competenze in materia di politiche del lavoro, l'ARAL, nel rispetto della normativa vigente in materia, può in qualità di soggetto ospitante, stipulare convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi da università, istituzioni



scolastiche e centri di formazione professionale e promuovere l'incentivazione per la ricerca e per lo studio delle tematiche connesse alle politiche del lavoro.

ARTICOLO 10

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

(ART. 7 L.R. N. 26/2025)

1. Il Regolamento di organizzazione, da adottarsi con apposito atto del Direttore, disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'ARAL.
2. Il Regolamento previsto al primo comma stabilisce:
 - a) le attività da espletare a livello regionale e territoriale, al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficacia, efficienza e qualità di prestazioni dell'ARAL;
 - b) la dotazione strumentale per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo sul territorio regionale delle attività, nel rispetto degli standard di servizio definiti a livello regionale e dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
 - c) la struttura organizzativa e funzionale dell'ARAL, ivi compresa l'esatta individuazione delle aree di attività cui sono preposte le figure dirigenziali di cui all'articolo 8, di seguito elencate:
 - i. Area 1 - Affari Generali, Approvvigionamenti, Risorse Umane, Sistema Informativo Lavoro e Osservatorio Mercato del Lavoro;
 - ii. Area 2 - Gestione Risorse Finanziarie e Bilancio;
 - iii. Area 3 - Unità di Crisi, Relazioni Industriali e Sindacali, Coordinamento e Gestione della Rete Pubblica dei Servizi per il Lavoro;
 - d) le responsabilità giuridiche, le procedure amministrative, le modalità di conferimento degli incarichi, i procedimenti di selezione e di accesso del personale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

TITOLO IV

VIGILANZA E PIANO DELLE ATTIVITÀ

ARTICOLO 11

VIGILANZA E CONTROLLO

(ART. 16 L.R. N. 26/2025)

1. La vigilanza ed il controllo sull'attività dell'ARAL sono esercitati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi dei pareri del Revisore unico, per il tramite del Dipartimento competente



- in materia di lavoro.
2. Su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) il regolamento di organizzazione;
 - b) il piano triennale ed il piano annuale di attività;
 - c) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali;
 - d) le valutazioni sull'operato del Direttore di Aral ai fini dell'applicazione dell'art. 11, comma 10 della L.R. n. 26/2025;
 - e) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
 - f) il bilancio di previsione e il conto consuntivo
 3. Inoltre, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Lavoro:
 - a) emana direttive per l'attività dell'ARAL al fine di garantirne la conformità agli atti di indirizzo, programmazione e coordinamento della Regione Abruzzo;
 - b) verifica, in sede di valutazione della relazione annuale dell'attività svolta, la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite ed al contenuto nel piano annuale e nel piano triennale delle attività.
 4. L'ARAL adotta misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta ai fini del controllo di gestione da parte di apposito servizio regionale.

ARTICOLO 12

PIANO DELLE ATTIVITÀ

(ART. 11 L.R. N. 26/2025)

1. L'ARAL predispone un piano annuale ed un piano triennale delle attività.
2. L'ARAL invia al Dipartimento Lavoro della Giunta Regionale, una relazione annuale delle attività svolte l'anno precedente, da presentare per l'approvazione alla Giunta regionale.
3. Il Direttore adotta il piano annuale ed il piano triennale delle attività dell'ARAL entro il 31 gennaio e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. Il Direttore adotta la relazione annuale delle attività svolte relativa all'anno precedente entro il 28 febbraio dell'anno successivo e la sottopone alla Giunta regionale.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

ARTICOLO 13

NORMATIVA APPLICABILE

(ARTT. 11 E 17 L.R. N. 26/2025)



-
1. All'ARAL si applica il sistema contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
 2. Il bilancio preventivo, l'asestamento, le variazioni allo stesso ed il conto consuntivo devono essere trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione.
 3. All'ARAL si applicano le linee guida relative agli affidamenti diretti dei fondi SIE.

ARTICOLO 14

MEZZI PATRIMONIALI E FINANZIARI

(ARTT. 9, 15 E 17 L.R. N. 26/2025)

1. L'ARAL dispone dei seguenti beni patrimoniali e finanziari:
 - a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà o in comodato d'uso;
 - b) dall'eventuale finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge di bilancio regionale dell'anno di riferimento;
 - c) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati;
 - d) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui alla lettera a).
2. La Regione Abruzzo, con apposita delibera della Giunta, trasferisce all'ARAL i beni e le attrezzature destinate all'esercizio delle funzioni, individuati in apposito inventario, che deve tenere conto dei beni immobili, mobili, mobili registrati, delle attrezzature e dei programmi informatici già nelle disponibilità dei Centri per l'Impiego e del loro coordinamento.
3. La Regione Abruzzo può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'ARAL.

ARTICOLO 15

BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

(ART. 11 L.R. N. 26/2025)

1. L'ARAL conforma la propria contabilità a quella della Regione Abruzzo, applicando, ove compatibili, le norme contenute nella legislazione regionale.
2. Il sistema contabile dell'ARAL è basato sul bilancio pluriennale e sul bilancio preventivo annuale strutturati in analogia ai corrispondenti strumenti contabili della Regione.
3. Il bilancio è approvato dal Direttore e trasmesso al Direttore del Dipartimento competente in materia di lavoro della Giunta regionale per la successiva approvazione della Giunta Regionale.
4. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Direttore approva il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente e, unitamente alla relazione del Revisore unico, lo trasmette al Direttore del Dipartimento Lavoro della Giunta Regionale per la successiva approvazione della Giunta regionale.



ARTICOLO 16

SERVIZIO DI TESORERIA

(ART. 15 L.R. N. 26/2025)

1. L'ARAL individua, nel rispetto della normativa vigente in materia, un istituto bancario per l'attività di tesoreria per la gestione degli incassi, oltre che dei pagamenti, sia di spese di funzionamento che di premi e contributi e relativa al pagamento dei premi e contributi, nonché alla gestione delle spese di funzionamento.
2. L'Agenzia stipula, con l'istituto bancario individuato ai sensi del comma precedente, la convenzione di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
3. In sede di avvio delle attività dell'ARAL, il servizio di Tesoreria dell'ARAL è svolto dal Tesoriere della Regione Abruzzo.

TITOLO VI

NORME FINALI

ARTICOLO 17

MODIFICHE DELLO STATUTO

(ART. 7 L.R. N. 26/2025)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.

ARTICOLO 18

ENTRATA IN VIGORE

(ART. 7 L.R. N. 26/2025)

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale.